

nazione del giusto corrispettivo del collaboratore: su questo fronte, il percorso di avvicinamento delle collaborazioni a caratteristiche proprie del lavoro subordinato, obbligate le imprese a procedere con cautela nel calcolo.

Attraverso una lettura sistematica del nuovo articolo 63 del Dlgs 276/2003, si possono individuare alcuni passaggi da osservare per legittimare sotto il profilo giuridico e retributivo il contratto a progetto.

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, con evidente richiamo a quan-

zione e del contratto che la regola: il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici.

E' evidente, pertanto, che, una volta valutata la congruità generale del compenso, biso-

IL CONFRONTO

Se manca una classificazione per profili professionali bisognerà fare riferimento ai minimi salariali stabiliti per posizioni equiparabili

espressamente regolare i rapporti di collaborazione a progetto in un determinato settore. I compensi non potranno risultare inferiori agli importi determinati dai contratti, addove articolati in base a profili professionali tipici.

In mancanza di una classificazione per profili, la determinazione del compenso dovrà tenere conto in ogni caso dei

minimi salariali applicati nello stesso settore alle mansioni equiparabili, svolte dai lavoratori subordinati, in base ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ai livelli decentri.

Il raffronto di congruità con i minimi salariali riferibili al lavoro subordinato, andrà effettuato esclusivamente attraverso contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, escludendo dalla valutazione i contratti a livello decentrato se non appositamente delegati.

In relazione al parametro qualitativo, pertanto, si potranno problemi interpretativi quando l'oggetto del contratto di collaborazione a progetto riguarderà una attività che, oltre a non essere specificata-

natura riconducibile a prestazioni di lavoro autonomo che mal si coniugano con una quantificazione temporale della prestazione.

Peraltro, con le modifiche introdotte dal Dl 76/2013, l'indicazione contrattuale in forma scritta del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese, così come richiesta dall'articolo 62, comma 1, lettera c) del Dlgs 276/03, riveste carattere sostanziale, pena la nullità del contratto stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uso esteso nei call center outbound

Enzo Summa
Mauro Marrucci

Il lavoro a progetto può essere usato a tutto campo nei call center outbound, sia per la vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi a patto, però, che siano rispettati i minimi retributivi e la forma scritta del contratto. Sono questi, in pratica, i risultati delle modifiche al decreto 76/2013, convertito dalla legge 99/2013, che fornisce un'interpretazione autentica agli ultimi dubbi sulle collaborazioni a progetto.

Il comma 2-bis, dell'articolo 7 del Dl 76/2013, prevede che l'espressione «vendita diretta di beni e servizi», contenuta nell'articolo 61, comma 1, del Dlgs 276/2003, debba essere interpretata nel senso di comprendere,

anche disgiuntamente tra loro, anche l'attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. Si mette così la parola fine ai dubbi emersi in seguito alla riforma «Fornero» che, nell'introdurre la locuzione «vendita diretta di beni e servizi», aveva generato incertezze su quali fossero, realmente, le attività realizzabili dai call center outbound alle quali far fronte con i contratti a progetto, senza ricorrere al lavoro subordinato.

LIMITI ALLA DEROGA

Gli ultimi accordi collettivi siglati per il settore prevedono un'indennità obbligatoria con una parte «di garanzia» e una variabile

Sulla scia della nuova disposizione, si è pronunciata anche la direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro: con lettera circolare del 17 luglio, nel rispondere alle diverse richieste di chiarimenti, ha precisato che anche le singole attività di servizi - ad esempio quelle riferite alle ricerche di mercato, statistiche e scansioni - possono rientrare da sole in quelle previste per i call center outbound spiegando, di fatto, la congiunzione che, nella norma, lega l'attività di vendita a quella dei servizi.

Sul fronte degli aspetti formali del contratto, invece, il decreto rafforza l'importanza sostanziale della definizione per iscritto degli elementi obbligatori, non più richiesta soltanto ai fini

della prova, come recitava l' vecchio articolo 62 del Dlgs 276/2003, ora modificato.

Il rispetto del minimo garantito è l'elemento essenziale che caratterizzerà la deroga dei contratti outbound rispetto alle limitazioni imposte, dalla norma, ai contratti a progetto in genere. Questa disposizione è ora direttamente applicabile grazie alla stipula, recentemente, di due contratti collettivi nazionali per i collaboratori a progetto dei call center che lavorano in modalità outbound, quello siglato da Cgil, Cisl e Uil e quello siglato con Assocall da Uglterziario.

Quest'ultimo contratto collettivo, in particolare, stabilisce un'indennità obbligatoria e una supplementare. Quella obbligatoria si compone di un corri-

SOCE 21 ORE 9 SETTEMBRE 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA